

- 3 FEB. 2021

AGLA 'A'

ESERE REGISTRAZIONE - ESENTE ROLL - ESENTE ANNI



02476/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

[Empty box]

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 19712/2017

- Dott. UMBERTO BERRINO - Presidente - Cron. 2476
- Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE - Consigliere - Rep.
- Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere - Ud. 22/09/2020
- Dott. MATILDE LORITO - Consigliere - CC
- Dott. NICOLA DE MARINIS - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 19712-2017 proposto da:

BRIOLA CIRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
VALSESIA 40, presso lo studio dell'avvocato ANIELLO
MARIA D'AMBROSIO, rappresentato e difeso
dall'avvocato GENNARO ESPOSITO;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO ERCOLEGNO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;


- intimata -

2020

1714

avverso il decreto n. 1979/2017 del TRIBUNALE di
NAPOLI, depositato il 21/07/2017 r.g.n. 21072/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 22/09/2020 dal Consigliere Dott. NICOLA

DE MARINIS.



RILEVATO

- che, con decreto del 21 luglio 2017, il Tribunale di Napoli, 7[^] Sezione civile e fallimentare, rigettava l'opposizione allo stato passivo del Fallimento Ercolegno S.r.l. in liquidazione proposta da Ciro Briola in ragione della mancata ammissione del credito recato da decreto ingiuntivo relativo al TFR spettantegli in relazione al licenziamento intimatogli dalla Società in bonis e successivamente dallo stesso impugnato con esito favorevole ed emanazione dell'ordine di reintegrazione;
- che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, in virtù della disposta reintegrazione nel posto di lavoro all'esito del giudizio di impugnazione del licenziamento, non cessato il rapporto del Briola ed insussistente il credito vantato a titolo di TFR;
- che per la cassazione di tale decisione ricorre il Briola, affidando l'impugnazione a due motivi, in relazione alla quale il Fallimento non ha svolto alcuna attività difensiva;

CONSIDERATO

- che con l'impugnazione proposta, formalmente articolata su due motivi, il ricorrente censura la decisione del Tribunale, deducendo la nullità della stessa per apparenza della motivazione qualificata erronea per ritenere il ricorrente, in senso contrario all'orientamento espresso dal Tribunale, sussistente il presupposto per la liquidazione del TFR dato dall'intervenuta cessazione del rapporto per non aver il ricorrente stesso esercitato l'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione ex art. 18, comma 5, l. n. 300/1970;
- che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati, risultando la decisione impugnata correttamente motivata in relazione al difetto del presupposto della cessazione del rapporto che non può dirsi sussistere nella specie (in termini



quanto al ripristino del rapporto con il Fallimento in caso di declaratoria di illegittimità del recesso cfr Cass. n. 522/2018), atteso che il mancato esercizio dell'opzione predetta da parte del lavoratore, ove non segua, come nella specie, all'invito del datore alla ripresa del servizio, invito che il lavoratore abbia poi disatteso, risulta significativo soltanto della volontà del lavoratore di non avvalersi dell'alternativa e, così, di non fruire dell'indennità sostitutiva della reintegrazione ma di restare, al contrario, destinatario dell'ordine di reintegrazione emanato in sede giudiziaria implicante il ripristino del rapporto;

- che il ricorso va, dunque, rigettato, senza attribuzione delle spese per non aver l'intimata svolto alcuna attività difensiva;

P.Q.M.




La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22.9.2020

Il Presidente

Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLO



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Giovanni Ruello

